

QUATTRO PUNTI DA CHIARIRE

Le prerogative del garante della legge

di MICHELE AINIS

L'intercettazione rubata al presidente non è una vicenda personale, né sua né di noialtri che ci spremiamo le meningi per trovarne il bandolo. È una vicenda pubblica, di tutti. Dove c'è un piano etico e politico, sul quale ciascuno coltiverà la sua opinione. Magari potremmo domandarci a chi convenga indebolire il capo dello Stato, ma non è questo l'oggetto del contendere. E c'è poi un piano giuridico, anzi istituzionale. Investe la presidenza, non il presidente. Ed è punteggiato da vuoti normativi e paradossi, da regole esplicite e da principi taciti. Proviamo a metterli in fila.

Primo: le immunità del presidente della Repubblica. È giusto che il garante della legge sia trattato con speciale riguardo dalla legge? Che nessuno possa tendere l'orecchio per ascoltarne le conversazioni? Certo che sì, e per una ragione antica quanto lo Stato: ragion di Stato.

Un presidente può avere la necessità d'intrecciare accordi con un tiranno sanguinario, se ne va dell'interesse nazionale; ad esempio per ottenere la liberazione d'ostaggi italiani. Ma funziona se sono in due a parlare, non in venti ad ascoltare. Anche perché l'ascolto giudiziario, in questo caso, offenderebbe il principio su cui poggia ogni

Stato di diritto: la separazione dei poteri.

Secondo: la responsabilità per i delitti comuni. Qui in effetti c'è una pagina bianca nella Costituzione. Tutta colpa dei nostri padri fondatori, che si fecero scrupolo perfino a immaginare il presidente mentre borseggia le vecchiette. Anche se un buon numero di sentenze, dibattiti parlamentari, libroni di diritto concordano per l'irresponsabilità. Ma ammettiamo pure l'ipotesi contraria: ne deriva che in questi casi lui potrebbe venire indagato, e dunque intercettato, magari processato, forse condannato. Singolare conclusione, con un capo dello Stato meno protetto dell'ultimo peone in Parlamento. Doppiamente singolare, perché la protezione così diventa massima per il massimo reato (l'alto tradimento o l'attentato alla Costituzione), minima per i peccati veniali. Tre volte singolare: non essendo previsto l'impeachment per i delitti comuni, non essendo perciò possibile la destituzione, il presidente rimarrebbe al proprio posto, tutt'al più con una maglietta da ergastolano sulle spalle.

Terzo: le intercettazioni indirette, o per meglio dire casuali. Altro silenzio della legge, altro paradosso. Perché se sono legittime vuol dire che il nostro ordinamento benedice soltanto le vie oblique (l'intercetta-

zione diretta sull'utenza telefonica del capo dello Stato è infatti vietata dalla legge n. 219 del 1989). Dicono: e se il nastro registrato provasse le colpe non del presidente, bensì del suo interlocutore? Se Mancino avesse raccontato a Napolitano d'aver avvelenato la sorella? Perché impedirne l'uso processuale? Per la medesima ragione che impedisce di seviziarne gli imputati: se posso adoperare come prova la confessione estorta attraverso una tortura, significa che ho legittimato la tortura.

Rimane a questo punto l'ultima obiezione: un conflitto sparato contro la Procura di Palermo è un atto d'accusa contro chi sta mettendo la mafia sotto accusa. Ma non è così, non è questo l'orizzonte dei conflitti d'attribuzione fra i poteri dello Stato. Servono a colmare i buchi neri del diritto, gli equivoci sulle competenze, i dubbi sul loro raggio d'escursione. In questo caso, ahimè, ce ne sono pure troppi. E dopotutto la democrazia non è che una tecnica per la risoluzione dei conflitti. Senza spargimenti di sangue, e con procedure scandite dalla legge. Comunque decida la Consulta, il giorno dopo avremo in tasca un grammo di certezza in più, non uno in meno.

michele.ainis@uniroma3.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

